

Art.29***Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni***

1. Le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, anche semplificata, le società cooperative, esclusi i soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi sede legale e amministrativa in Italia, hanno accesso alle misure previste dal presente articolo, in conformità a tutti i criteri e le condizioni ivi previsti, qualora la società regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:

- a) presenti un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 10 e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
- b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
- c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 10 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro;

2. Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 10 la società soddisfa altresì le seguenti condizioni

- a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
- b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Per l'anno 2020, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 20 per cento del conferimento in denaro effettuato dalle persone fisiche nel capitale sociale di una o più società di cui al comma 1, mediante l'aumento del capitale sociale di cui al medesimo comma 1, lettera c). L'importo massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare la detrazione non può eccedere euro 2.000.000. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024 da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. Non possono beneficiare della detrazione le persone fisiche che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria e i familiari di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Per l'anno 2020, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, il 20 per cento del conferimento in denaro effettuato nel capitale sociale di uno o più delle società di cui al comma 1, mediante l'aumento del capitale sociale di cui al medesimo comma 1, lettera c). L'importo massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare la deduzione non può eccedere euro 2.000.000. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024 da parte

della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'imposta corrispondente all'ammontare dedotto, unitamente agli interessi legali. Sono escluse dall'applicazione della presente disposizione le società che controllano direttamente o indirettamente la società oggetto del conferimento in denaro, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si applicano altresì quando l'investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese di cui al comma 1

7. Ai fini dell'attuazione delle agevolazioni di cui ai commi 4, 5 e 6, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 maggio 2019 recante "Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative".

8. Alle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 19. Le perdite fiscali riportabili nei periodi d'imposta successivi sono ridotte dell'importo dell'ammontare del credito d'imposta riconosciuto. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

9. Il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo denominato « Fondo Patrimonio PMI » (di seguito anche il "Fondo"), finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, strumenti finanziari con le caratteristiche indicate al comma 12 (di seguito "gli Strumenti Finanziari Partecipativi"), emessi dalle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, per un ammontare compreso tra 250.000 euro e il minore importo tra l'ammontare dell'aumento di capitale e 3 milioni di euro. L'emissione degli Strumenti Finanziari Partecipativi, in conformità al presente articolo e al decreto previsto al comma 15, è consentita alle società a responsabilità limitata anche fuori dai casi previsti dall'articolo 26 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221.

11. La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, che a tal fine può anche avvalersi di proprie società interamente controllate.

12. Gli Strumenti Finanziari Partecipativi attribuiscono i diritti patrimoniali e amministrativi indicati nel presente articolo e sono riscattati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può riscattare i titoli in via anticipata, anche in una o più soluzioni, decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Il riscatto è effettuato entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio riferito all'esercizio rilevante. Il valore di riscatto è pari al valore nominale incrementato o ridotto nella medesima proporzione del tasso di incremento o riduzione del patrimonio netto nel periodo intercorrente fra la data di sottoscrizione e la data di riscatto. Per patrimonio netto alla data di sottoscrizione si intende il patrimonio netto risultante dal bilancio riferito all'esercizio 2019 decurtato in via forfetaria nella misura del 10% e incrementato degli aumenti di capitale eseguiti fino alla data di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari Partecipativi. Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, il credito corrispondente al valore di riscatto ha lo stesso grado di subordinazione delle azioni ordinarie in sede di riparto dell'attivo.

13. La società emittente non delibera o effettua aumenti di capitale gratuiti con imputazione a riserve o distribuzioni di riserve, né acquisti di azioni proprie, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 16 e fino alla data di riscatto degli Strumenti Finanziari Partecipativi

14. Qualora la società emittente deliberi o effettui la distribuzione di dividendi, gli Strumenti Finanziari Partecipativi sono riscattati per la porzione pari all'ammontare della frazione di patrimonio netto corrispondente ai dividendi distribuiti.

15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è definito il regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi. Il regolamento prevede fra l'altro:

- a) le modalità di informazione preventiva al Gestore in ordine alle deliberazioni dell'organo competente relative a decisioni aziendali da cui possa derivare, anche indirettamente, la riduzione del valore di riscatto degli Strumenti Finanziari nonché in ordine a operazioni con parti correlate;
- b) gli eventi, ivi inclusi le violazioni di quanto previsto al comma 13 e il rilascio della comunicazione interdittiva antimafia, che attribuiscono al Gestore il diritto di recesso;
- c) gli impegni dal cui adempimento consegue, sempre che il valore del patrimonio netto della società risulti superiore a quello risultante al momento della sottoscrizione, la riduzione del valore di riscatto nella misura del 30% e comunque non oltre l'ammontare previsto al comma 19;
- d) l'indicazione, per i suddetti impegni, di finalità coerenti con la digitalizzazione, l'innovazione produttiva, la sostenibilità ambientale e delle altre finalità di cui al comma 86 dell'art. 1 della legge n. 169 del 2019;
- e) disposizioni di attuazione di quanto previsto ai commi 16 e 17. In caso di recesso il valore di liquidazione è calcolato in conformità con quanto previsto dal comma 12 per il calcolo del valore di riscatto.

16. L'istanza è trasmessa al Gestore secondo il modello uniforme da questo reso disponibile sul proprio sito Internet. La società emittente, unitamente alla domanda, presenta la documentazione e le autodichiarazioni ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 che sono indicate sul sito internet del Gestore. Il Gestore può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ferma restando la richiesta di informativa antimafia da parte del Gestore, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore, tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria, può procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore procede, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, alla verifica formale della documentazione presentata dalla società emittente e in caso di regolare conformità delibera la sottoscrizione dello Strumento finanziario, fermo restando quanto previsto al successivo comma 17.

17. La società procede alla deliberazione dell'aumento di capitale e dell'emissione degli Strumenti Finanziari Partecipativi. Ove lo statuto nulla preveda, l'emissione degli Strumenti Finanziari partecipativi è disposta con deliberazione dell'organo di amministrazione. Entro dieci giorni dall'iscrizione, ai sensi dell'articolo 2444 del codice civile, nel registro delle imprese dell'esecuzione dell'aumento di capitale, la società richiede al Fondo la sottoscrizione, tramite il Gestore, degli Strumenti Finanziari emessi. Il Gestore, verificata l'esecuzione dell'aumento di capitale e l'integrale versamento del valore nominale delle azioni sottoscritte e la conformità della deliberazione di emissione degli Strumenti Finanziari Partecipativi a quanto previsto dal presente articolo e dal regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi procede alla sottoscrizione degli stessi e al relativo versamento.

18. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a [*] miliardi di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante [*]. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. [Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo le risorse necessarie per le proprie spese di gestione nel limite massimo di [*] euro.].

19. I benefici previsti ai commi 4, 5, 8 e 15, lettera c), si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui l'Emittente ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". L'importo complessivo delle misure di aiuto non eccede per ciascuna società di cui al comma 1 l'ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, aumentato dell'ammontare previsto dal Regolamento della Commissione n.1407/2013 del 18 dicembre 2013. Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti la società ottiene dai soggetti indicati ai commi 4, 5 e 6 secondo periodo, l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si è usufruito. Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 15, lettera c), la società presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, che le misure previste ai commi 4, 5, 10 e 15, lettera c), sommate con le misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 non superano i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante dichiara, altresì, di essere consapevole che l'aiuto eccedente detti limiti è da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell'Unione europea.